



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO-4

Ufficio attività economiche-suap

Via Moretti n.4 – C.A.P. 47042 – (Prov. Forlì – Cesena) - Telefono 0547 79419 – 054779405

Prot. n. 7118

CESENATICO, lì 22.02.2018

RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 828 DEL 12 GIUGNO 2017 IN MATERIA DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI.

IL SINDACO

- Visto l'art.105 del R.D.11.12.1933, n. 1775, con il quale si stabilisce che spetta all'Autorità Amministrativa emettere i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela del regime idraulico;
- Vista la Legge 10.12.1980 n. 845 e successive modificazioni e integrazioni per la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, in virtù della quale il Comune di Cesenatico è stato inserito nelle zone soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1975 del 02.05.1988 con cui sono disposte le prescrizioni per gli utenti dei pozzi ad uso domestico ed extradomestico;
- Visto l'art. 45 del regolamento edilizio in cui è stabilito che "Ogni fabbricato dovrà essere provvisto di acqua potabile.....omissis";
- Visto il patto ambientale siglato tra i Comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, all'interno dell'azione "Agenda 21 Locale";
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento enti locali;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 2/2/2001;
- Considerato che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana;
- Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in sanità pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte della Organizzazione mondiale della sanità, della Comunità europea in cui è operante European Legionnaires disease surveillance Network e dell'Istituto superiore di Sanità che ha istituito dal 1983 il registro nazionale della legionellosi;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 21 luglio 2008 che approvava le linee guida per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, e la necessità di disporre ulteriori prescrizioni in materia;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 828 del 12 giugno 2017 che approva le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, e la necessità di disporre ulteriori prescrizioni in materia;
- Viste le precedenti ordinanze sindacali n. 1508 del 22 gennaio 2004, n. 5658 del 8.3.2005, e n. 37311 del 20 dicembre 2012 e ritenuto opportuno integrare le medesime con formale richiamo alle norme della deliberazione di Giunta regionale n. 828 del 12 giugno 2017 che approvava le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, e disporre ulteriori prescrizioni in materia;
- Considerato l'incremento dei casi di legionellosi nelle strutture ricettive e la diffusa presenza del microrganismo nelle analisi di controllo effettuate nelle strutture a rischio;
- a tutela della salute pubblica,

ORDINA

1. L'intero contenuto delle linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi, approvate con DGR n. 828 del 12 giugno 2017 sono recepite con il presente atto;
2. Ai gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di garantire:

a) nella gestione degli impianti, l'attuazione delle misure di controllo previste al punto 5 (Indicazione per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti) ed al punto 7 (Protocollo di controllo del rischio legionellosi nelle strutture turistico-recettive, negli stabilimenti termali, nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali e in altre tipologie di strutture) della D.G.R. Emilia Romagna n. 828 del 12/06/2017;

b) i gestori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a: eventuali modifiche apportate all'impianto, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia e disinfezione, rapporti di prova;

c) l'aggiornamento del documento di "Valutazione o analisi del rischio di cui al punto 7 delle "Linee Guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi" dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza;

la documentazione di cui al presente punto deve essere messa a disposizione degli Organi Ispettivi, quando richiesto;

In caso di subentro nella gestione è responsabilità immediata e diretta del nuovo gestore garantire il rispetto delle disposizioni soprarichiamate;

3. Ai gestori delle strutture a funzionamento stagionale di effettuare prima dell'apertura della stagionalità, le attività che le linee guida prevedono doversi fare obbligatoriamente in funzione della gestione degli impianti idro sanitari e/o termali presenti in tali edifici in termini di autocontrollo, con specifico riferimento all'attività di analisi dell'acqua per la ricerca di legionella, da effettuarsi attraverso laboratori accreditati ed effettuare un apposito trattamento di disinfezione.
4. Ai proprietari e gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installate nel territorio comunale, di comunicare entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza al Comune di Cesenatico – Sportello Unico attività produttive al seguente indirizzo PEC : cesenatico@cert.provincia.fc.it ed all'Azienda USL – U.O. Igiene e Sanità pubblica al seguente indirizzo PEC: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it la presenza di tali apparecchiature, accompagnata da una sintetica relazione tecnica descrittiva del funzionamento, planimetria e prospetti dell'insediamento in cui sia messa in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature.

DELEGA

- ai funzionari ispettivi del Dipartimento sanità pubblica dell'Ausl di Cesena territorialmente competente ampi poteri di verifica e di controllo in tema di sorveglianza sulla corretta applicazione della presente ordinanza e della deliberazione DGR 828 del 12 giugno 2017, tali da consentire loro, oltre alla potestà sanzionatoria, la possibilità di prevedere l'adozione di prescrizioni e adempimenti per la cui non ottemperanza il regime sanzionatorio risulterà essere ulteriormente aggravato, salvo si evidenzi la necessità di proporre all'autorità sanitaria locale l'emissione di un atto di chiusura della struttura in esame;

DISPONE

- di abrogare le norme contenute in precedenti ordinanze incompatibili o difformi dal contenuto della presente ordinanza e delle linee guida regionali approvate con deliberazione DGR 828 del 12 giugno 2017;
- in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, nei casi previsti, in particolare per l'inottemperanza alle prescrizioni ed agli adempimenti impartiti dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl competente, le superiori sanzioni fino alla chiusura della struttura inadempiente.
- Di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Cesenatico a partire da oggi fino al 31 dicembre 2018.
- Che la stessa sia trasmessa, per conoscenza alle varie associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e che sia pubblicata sul sito internet del Comune di Cesenatico;

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, potrà proporre ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 sempre dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Dr. Matteo GOZZOLI